


Albo-2754

COMUNE DI DIAMANTE



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

# REGOLAMENTO

## PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 78 del 28/11/2011

PUBBLICATO ALL'ALBO PASTORIO DAL

AL

## **TITOLO I - ISTITUZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Comune di Diamante, in conformità a quanto disposto dall'art. 18 comma 11 del D.L. 78/2010 e dall'art. 44, comma terzo, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, che disciplina la partecipazione del comune all'attività di accertamento tributario e contributivo, istituisce come organo consultivo del Settore Tributi il Consiglio Tributario.
2. Esso coadiuva il responsabile del Settore Tributi nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo previsti dalle vigenti norme di legge.

### **ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Consiglio Tributario:
  - in occasione della sua prima seduta provvede a deliberare in ordine alle forme di collaborazione con l' Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione dell' art. 19 comma 12 del D.L. 78/2010 per far emergere ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati in catasto;
  - provvede annualmente ad esaminare le copie delle dichiarazioni, che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del comune, segnalando qualsiasi integrazione degli elementi contenute nelle medesime;
  - partecipa all'attività di accertamento dei redditi delle persone fisiche esaminando le proposte degli avvisi di accertamento a persone fisiche residenti nel territorio del comune, avanzate dall'Agenzia delle Entrate, al fine di proporre al responsabile del Settore Tributi ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo;
  - provvede a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone che risiedono nel territorio del comune, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica, rimettendole le conclusioni al responsabile del Settore Tributi il quale potrà inviare tali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di residenza;
  - esprime un parere obbligatorio in ordine a tutte le deliberazioni con le quali il comune determina o modifica i tributi comunali.
2. I dati, fatti ed elementi posti a base di qualsiasi segnalazione o parere devono essere forniti di idonea documentazione atta a comprovarla.

## **TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

### **ART. 3 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale con votazione a schede segrete.
2. Non saranno previste nomine di supplenti
3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 6, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri con la votazione a schede segrete.

4. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati:
- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agencia delle Entrate, o un suo delegato;
  - il Direttore dell'Agencia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
  - il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
  - il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

#### **ART. 4 - REQUISITI DI ACCESSO, INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA**

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
  - godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale;
  - risiedere nel territorio del comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
  - gli impiegati e funzionari dell'Agencia delle Entrate al cui distretto appartiene il Comune di Diamante;
  - i componenti e i segretari della commissione di cui all'art. 45 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché delle Commissioni tributarie di qualsiasi grado;
  - il Sindaco ed i componenti del Consiglio Comunale;
  - coloro che, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria, svolgono abitualmente attività di assistenza o rappresentanza dei contribuenti in ambito fiscale o contributivo;
  - i magistrati in attività di servizio;
  - persone in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado fra di loro;
  - -coloro che ricoprono l'incarico di Presidente o Responsabile di Associazioni locali, Comitati locali, ecc.;
  - - coloro che hanno riportato condanne penali o per i quali esistono carichi pendenti.
3. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive e nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio.

#### **ART. 5 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI**

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio Tributario, il Sindaco emette apposito avviso da pubblicare sul sito internet ed all'Albo pretorio dell'Ente e nell'ambito del territorio Comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta <sup>QUINDICI \*</sup> giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato curriculum vitae volto a permettere al Comune l'acquisizione di informazioni utili in merito agli studi e alle competenze professionali del candidato.
3. Sulla base delle domande presentate, l'Ufficio Tributi - predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.

4. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato.

#### **ART. 6 – ELEZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. I componenti del Consiglio Tributario, vengono eletti dal Consiglio Comunale e scelti tra i soggetti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. Il voto per l'elezione dei consiglieri tributari è segreto. Ogni consigliere può esprimere due preferenze. Risultano eletti i cinque candidati che riportano più voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano di età. Non sono previsti supplenti.
3. I consiglieri eletti devono far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla notifica della delibera di nomina.

#### **ART. 7 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA**

1. I consiglieri Tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti. Gli stessi membri possono essere rieletti più volte, non ponendo un limite ben preciso alla massima durata in carica.
2. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro e le indicazioni del Presidente, deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.
3. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito tre gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

#### **ART. 8 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO**

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Presidente e un Vice Presidente. Nel caso di assenza del Presidente, è chiamato a presiedere il Vice Presidente.
2. Altresì provvede con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un segretario, che può anche essere scelto tra i dipendenti comunali, nominato dal Sindaco.

### **TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

#### **ART. 9 - LOCALI E MEZZI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso il Comune di Diamante; le funzioni di segreteria sono svolte dall'Ufficio Tributi.
2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

#### **ART. 10 – SEDUTA**

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.
2. Può invece presenziarvi senza voto deliberativo il Sindaco o un Assessore da lui delegato.
3. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o in sua assenza di un componente a ciò incaricato dal Consiglio Tributario.

#### **ART. 11 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLA SEDUTA**

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta del Sindaco o di almeno un terzo dei membri in carica.
2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 5 giorni dalla richiesta stessa
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 24 ore.
4. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del comune.
5. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il veto del Presidente.

#### **ART. 12- RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA**

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente al Sindaco copia dei documenti ed elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.

#### **ART. 13 - SEGNALAZIONI**

1. Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e (se diverso) il domicilio, l'attività esercitata, altre notizie utili.

#### **ART. 14- DOVERI DEI CONSIGLIERI**

1. I consiglieri tributari e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

2. E' fatto obbligo a ciascun consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del suo coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del codice civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.
3. L' inosservanza del 2° comma comporta l'invalidità della relativa determinazione.

#### **ART. 15 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Fermo restando che gli adempimenti organizzativi sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ai consiglieri tributari verrà corrisposto un compenso finanziato con il 10% degli importi recuperati ed effettivamente incassati ripartiti nel seguente modo:

Presidente	25%	del fondo omnicomprensivo
Vice Presidente	20 %	del fondo omnicomprensivo
Membro	20%	del fondo omnicomprensivo
Membro	20%	del fondo omnicomprensivo
Segretario Verbalizzante	15%	del fondo omnicomprensivo

#### **ART. 17 – NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima convocazione del Consiglio Tributario promossa dal Sindaco per l'elezione del Presidente, funge da Presidente temporaneo il componente più anziano per età e come verbalizzante il Segretario Comunale alle scopo di provvedere con rigorosa osservanza della norma predetta.

#### **ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.